

proposta di legge n. 38

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 14 marzo 2016

DIRITTO DEI MARCHIGIANI ALLE CASE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE” E
ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 13 “DISPOSIZIONI A SOSTEGNO
DEI DIRITTI E DELL’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI”

Signori consiglieri,

l'attuale situazione sociale aggravata dal perdurare della crisi economica globale che in Italia risulta ancora più accentuata sta mettendo in serio rischio la coesione e la serena convivenza tra italiani di varie generazioni e nuovi arrivi da paesi comunitari ma soprattutto extracomunitari. Uno dei problemi che si sta sempre più accentuando è quello dell'esigenza abitativa che sta creando una competizione purtroppo sempre più a svantaggio degli italiani e a vantaggio degli stranieri extracomunitari. A fronte di un sempre maggior numero di cittadini italiani bisognosi di alloggio sono sempre più gli extracomunitari ammessi nelle graduatorie per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Occorre ristabilire un equo trattamento che tenga conto di quei lavoratori e di famiglie meno abbienti che vivono e lavorano nella nostra regione da molti anni, marchigiani anziani con la pensione minima, marchigiani disoccupati e giovani famiglie marchigiane in difficoltà.

Non si tratta pertanto di ristabilire il diritto all'alloggio semplicemente sulla residenza: sempre più cittadini italiani sono costretti a vivere nelle loro auto o, se va bene, nei camper, perché in attesa di case popolari che forse a loro non saranno mai assegnate causa i requisiti che favoriscono, in maniera troppo sbilanciata, gli immigrati. Accade ad esempio che un cittadino extracomunitario con moglie e più figli a carico, acceda alla "casa popolare" mentre rimangano sempre in posizione altamente svantaggiata persone anziane, con pensione minima, persone sole e cittadine italiane da sempre. Questo sta creando un'enorme tensione sociale perché i nostri concittadini, si vedono allo stato dei fatti, abbandonati, lasciati indietro, svantaggiati, pur avendo contribuito ad edificare il "sistema Paese".

E' nostro dovere politico, etico, legislativo, intervenire per garantire l'abitazione ai soggetti economicamente e socialmente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, la sede della loro vita, al fine di assicurare loro il diritto ad un'assistenza dignitosa, garantendo condizioni minime di convivenza civile.

La presente proposta di legge intende ristabilire, in un difficile periodo storico come questo, un equilibrio anche nel soddisfacimento dei bisogni abitativi, prendendo in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, considerando l'accesso ad un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo come quello dell'abitazione. Questo richiede pertanto anche garanzie di stabilità nell'assegnazione degli alloggi pubblici e

consente di introdurre una disciplina differenziata per l'accesso a questo tipo di prestazione al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Oggi i criteri selettivi adottati non rispondono più al principio di ragionevolezza sancito da diverse sentenze della Corte Costituzionale perché, come afferma la stessa Corte in varie occasioni, essi devono essere coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio.

Nel dettaglio, la previsione dell'obbligo di residenza da almeno 10 anni nel territorio regionale, e quindi nazionale, permette un riequilibrio, nei limiti della normativa vigente, al fine del ripristino dei diritti dei cittadini nazionali e marchigiani.

La presente proposta viene pertanto adeguata alla legge 133/2008 (che a sua volta ha modificato la legge 431/1998) nella parte in cui essa dispone che ai fini dell'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle abitazioni in locazione è previsto, per i cittadini di paesi terzi, il requisito del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, estendendo così temporalmente un limite concesso dalla norma nazionale stessa.

Un altro aspetto che si vuole evidenziare è quello delle verifiche dei possedimenti immobiliari all'estero di numerosi cittadini extracomunitari che nel nostro territorio si dichiarano nullatenenti mentre all'estero possiedono abitazioni, terreni, attività commerciali ed altro. Occorrono controlli stringenti pena l'immediata perdita dei diritti e lo scorrimento della graduatoria a favore di chi realmente ha bisogno.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge disciplinando l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica avendo attenzione a garantire equità sociale soprattutto nei confronti di persone malate e con disabilità pari al 100% e di soggetti ultrasessantacinquenni.

L'articolo 2 modifica la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", nei punti relativi all'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione delle case popolari.

L'articolo 3 modifica l'articolo 14 della medesima l.r. 36/2005 sopprimendo la parola "immigrati" tra quelle fattispecie contemplate con apposito articolo dedicato alle categorie sociali particolari.

L'articolo 4 interviene sui requisiti soggettivi dei beneficiari che vengono stabiliti in un arco temporale di residenza in un comune della regione, pari ad almeno 10 anni.

L'articolo 5 modifica l'articolo 20 quater della

I.r. 36/2005 sui requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi popolari eliminando una pericolosa lacuna relativa al mancato controllo o verifica ex-ante di beni immobili e attività possedute all'estero da parte dei potenziali beneficiari extracomunitari e non solo questi.

L'articolo 6 modifica l'articolo 16 della I.r. 13/2009 (Disposizione a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati) perché parifica i diritti degli immigrati senza alcun

riferimento ai doveri e si ripristina una condizione oggi troppo a vantaggio degli extracomunitari e a svantaggio dei marchigiani e degli italiani in generale.

L'articolo 7 definisce i nuovi requisiti per l'accesso e la permanenza che saranno definiti nel dettaglio, ai sensi della presente legge, con apposita deliberazione di Giunta regionale.

L'articolo 8 definisce l'invarianza finanziaria della presente proposta di legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accesso alla abitazione di edilizia residenziale pubblica garantendo adeguate tutele ai cittadini italiani, comunitari regolarmente residenti e categorie speciali come ultrasessantacinquenni e persone disabili al 100 per cento.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: "per l'immigrazione," sono soppresse.

2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"h bis) a tutelare i nuclei familiari italiani in ordine all'attribuzione dei punteggi soprattutto in riferimento a nuclei familiari monoparentali o senza figli, ai cittadini ultrasessantacinquenni e famiglie con persone disabili al 100 per cento."

Art. 3
(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005 la parola "immigrati," è soppressa.

Art. 4
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 dopo le parole: "in un comune della regione" sono inserite le seguenti: "da almeno 10 anni".

Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo le parole: "si concorre per l'assegnazione" sono inserite le seguenti: "in ambedue i casi da almeno 10 anni,".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo le parole: "in tutto il territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "ed all'estero".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 13/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati) dopo le parole: "nella ricerca di soluzioni abitative" sono inserite le seguenti: "previo esaurimento di domande presentate da cittadini marchigiani bisognosi residenti da 10 anni nei comuni della regione".

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 13/2009 dopo le parole: "agli immigrati, residenti" sono inserite le seguenti: "da almeno 10 anni" .

Art. 7

(Requisiti per l'accesso e la permanenza)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'accesso agli alloggi in adeguamento a questa legge.

2. L'atto di cui al comma 1 deve contemplare l'esigenza del diritto all'abitazione dei cittadini italiani, comunitari regolarmente residenti, e delle categorie speciali come gli ultra sessantacinquenni e delle persone disabili al 100 per cento.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le procedure per la verifica dei requisiti delle domande di assegnazione degli alloggi ivi compreso l'accertamento di eventuali proprietà ubicate all'estero da parte dei soggetti richiedenti o loro appartenenti al nucleo familiare.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.